

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1960

(17<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici » (848) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 157, 158, 159
CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	158
GRAVA . . . . .	158

La seduta è aperta, alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, Donati, Gerini, Grampa, Grava, Imperiale, Marchini, Camia, Massimo Lancellotti, Negri, Piasenti, Sartori, Vergani e Zanardi.

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.*

ANGELILLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici » (848) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici », già approvato dalla Camera dei deputati.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)17<sup>a</sup> SEDUTA (21 gennaio 1960)

Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che sul disegno di legge in esame la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza, pur non nascondendosi, però, perplessità per la parte di merito ».

GRAVA. Onorevole Presidente, mi permetto di fare un'osservazione preliminare, con la quale credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi.

La Commissione finanze e tesoro, nel dare i propri pareri, deve limitarsi a quanto riguarda la parte finanziaria, senza entrare, come nel caso presente, nel merito, che rientra, invece, esclusivamente nella competenza della nostra Commissione.

Noi non siamo degli sprovveduti, e sappiamo benissimo ciò che dobbiamo fare, senza che altri salga in cattedra a impartirci lezioni e direttive.

Per esperienza diretta mi consta che anche nei confronti di altre Commissioni si è verificato il medesimo fatto, tanto che più volte — quale componente di dette Commissioni — ho dovuto dolermi della tendenza della 5<sup>a</sup> Commissione a oltrepassare i limiti della sua competenza allorchè esprime pareri.

A mio avviso sarebbe perciò opportuno invitare formalmente detta Commissione ad attenersi ai suoi compiti, senza entrare nel merito. (*Segni di approvazione*).

PRESIDENTE. Poichè vedo che tutti i presenti sono d'accordo, prego il segretario di verbalizzare la richiesta del senatore Grava e di preparare nel senso esposto una comunicazione da inviare alla Commissione finanze e tesoro.

CADORNA, *relatore*. A quanto giustamente ha rilevato il senatore Grava, mi permetto di aggiungere che il fatto di accennare semplicemente, come ha fatto la Commissione finanze e tesoro, a perplessità senza specificarle, non può che generare un senso in imbarazzo nella Commissione competente,

la quale dovrebbe controbattere obiezioni che non conosce.

Il disegno di legge in esame, già presentato nel corso della passata legislatura e non arrivato in porto per la fine della legislatura medesima, è stato ora nuovamente presentato ottenendo l'approvazione della Camera dei deputati.

Il provvedimento si propone il riesame di tutta la questione concernente la cartografia, attraverso opportune modificazioni della legge in atto del 2 giugno 1930, n. 1139.

Tale legge riservava tutta la materia allo Istituto geografico militare, stabilendo particolari vincoli per gli Enti privati che si occupano di cartografia. Era vietato, ad esempio, fare carte corografiche con denominatore inferiore a 300.000, senza l'autorizzazione dell'Istituto militare, vendere carte catastali senza autorizzazione del Ministero della guerra, fare particolari rilevamenti di opere di ingegneria, eccetera.

Si trattava, insomma, di una disciplina ormai arcaica e anacronistica che rendeva indispensabile il rifacimento cui appunto tende il provvedimento in esame, il quale è stato elaborato attraverso consultazioni tra i diversi Enti competenti, la presidenza della Commissione geodetica italiana, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Comitato geografico del Consiglio nazionale delle ricerche.

Prima, soltanto l'Istituto geografico militare era organo cartografico dello Stato; ora invece sono organi ufficiali due Enti, cioè l'Istituto geografico militare e l'Istituto idrografico della Marina. Vi sono poi la Sezione fotocartografica dello Stato maggiore dell'Aeronautica, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e infine il Servizio geologico.

Occorre distinguere fra cartografia ufficiale e cartografia, diciamo così, « speciale ». La cartografia ufficiale comprende carte geografiche, a scala cioè piccolissima, corografiche, topografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate dagli organi cartografici ufficiali o dichiarate ufficiali da uno degli organi stessi. La cartografia speciale è invece quella che si serve delle

carte ufficiali per impieghi particolari, come ad esempio la cartografia turistica, oggi molto diffusa.

Il provvedimento in esame affida l'incarico di coordinare l'opera dei diversi organi cartografici ufficiali alla Commissione geodetica italiana.

In particolare, l'articolo 1 elenca gli organi cartografici dello Stato; l'articolo 3 stabilisce che nei territori privi di cartografia ufficiale dello Stato possano essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, quelli costruiti o redatti da enti pubblici e privati, disposizione che riguarda talune provincie per le quali sono ancora in atto le vecchie carte austro-ungariche o granducali.

Ai sensi poi dell'articolo 4 non sono più soggetti ad autorizzazione dell'Istituto geografico militare la produzione e il commercio di carte e documenti che rappresentino sostanziali rielaborazioni sotto un nuovo aspetto — turistico, scientifico eccetera — delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio. In questi casi, come dispone l'articolo 12, oltre alla trasmissione della cartografia di obbligo secondo le leggi vigenti, dovranno essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, quando si tratti di carte con denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

È da tener presente che le carte ufficiali dello Stato portano impresso un particolare contrassegno, e quando sono rielaborate o riprodotte da enti non statali o da privati, oltre all'indicazione dell'organo statale produttore, è prescritto che al medesimo organo siano pagati i diritti di autore; il che costituisce una novità rispetto alla legislazione vigente.

Circa le sanzioni, sono rimaste quelle previste dalle leggi in vigore; inoltre le infrazioni alle nuove disposizioni comportano il sequestro degli strumenti, lastre fotografiche eccetera, insomma di tutto il materiale che è servito per la produzione della cartografia non autorizzata.

Il provvedimento in esame non comporta alcun onere finanziario e il vostro relatore conclude raccomandandone l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

Sono organi cartografici dello Stato:

- l'Istituto geografico militare;
- l'Istituto idrografico della Marina;
- la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
- il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'Ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'Ente produttore, apposita stampigliatura.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonchè i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)17<sup>a</sup> SEDUTA (21 gennaio 1960)

Sui documenti ufficiali è impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.

Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Nelle province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purchè, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

(È approvato).

#### Art. 4.

Sono liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscano una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) della carte e dei documenti ufficiali in libero commercio.

La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati, di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzazione a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento.

Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, nulla è innovato circa la facoltà attribuita ai Comuni, ai sensi dell'articolo 55

del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.

(È approvato).

#### Art. 5.

Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al primo comma dell'articolo 4 di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in libero commercio, è necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Istituto geografico militare.

È comunque vietata l'inserzione nelle carte, piante e piani suddetti dei particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze.

(È approvato).

#### Art. 6.

I fogli di mappa e le carte catastali che contengono particolari topografici dei quali sono vietate la riproduzione e divulgazione e quelli relativi alle zone dichiarate dal Ministero della difesa di particolare importanza ai fini della difesa nazionale non possono essere esposti alla pubblica consultazione.

Le riproduzioni dei suddetti fogli e carte catastali e gli estratti dei medesimi possono essere rilasciati a privati solo se redatti dai competenti uffici tecnici erariali e quando riguardino tipi di frazionamento conseguenti a domanda scritta di voltura.

(È approvato).

#### Art. 7.

Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo articolo 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in pro-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)17<sup>a</sup> SEDUTA (21 gennaio 1960)

getto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo.

Tuttavia, allorchè trattisi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzione di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattisi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati

Ad opera costruita, la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.

(È approvato).

#### Art. 8.

I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia.

I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonchè i Consorzi autonomi dei porti.

(È approvato).

#### Art. 9.

Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, l'autorità militare ha facoltà di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano occorrere ad or-

ganismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

(È approvato).

#### Art. 10.

È fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente articolo 7 e nel primo e secondo comma del precedente articolo 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.

(È approvato).

#### Art. 11.

I rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici ed aerofotogrammetrici saranno regolati da apposita legge.

(È approvato).

#### Art. 12.

Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.

(È approvato).

#### Art. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, map-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)17<sup>a</sup> SEDUTA (21 gennaio 1960)

pe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 23 luglio 1959 dei quali è consentita la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate alla data predetta e, comunque, non oltre cinque anni dalla data stessa

*(È approvato).*

Art. 14.

Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, delle lastre fotografiche, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 15.

È abrogata la legge 2 giugno 1930, numero 1139.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,15.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari